

**ENERGIA: Impianti eolici - Potere di pianificazione urbanistica - Art. 145 D.lgs. n. 42 del 2004 - Ratio - Previsioni contenute nei piani paesaggistici - Prevalenza su qualsiasi disciplina pianificatoria e di settore - Favor per la diffusione degli impianti FER - Eccezioni - Elementi di natura paesaggistica da preservare.**

**Tar Puglia - Bari, Sez. I ,12 luglio 2021, n. 1190**

1. “[...] *La competenza regionale è prevista [...] per il rilascio del titolo autorizzatorio, senza incidere sulle competenze in materia di pianificazione generale che resta in capo ai Comuni.*

*Diversamente opinando, si giungerebbe alla paradossale conclusione per cui, per effetto della mera presentazione di un’istanza di autorizzazione unica per la costruzione di un impianto alimentato da FER in un determinato sito, dovrebbe escludersi automaticamente qualsiasi competenza delle autonomie locali comunali rispetto alla funzione di pianificazione dell’uso del territorio, nonché, per assurdo, l’obbligatorietà di conformarsi agli strumenti urbanistici sovraordinati, quale è il PPTR.*

2. “[...] *l’art. 145 del D.Lgs. n. 42/2004, dopo aver previsto, al co. 2, che “i piani paesaggistici possono prevedere misure di coordinamento con gli strumenti di pianificazione territoriale e di settore, nonché con i piani, programmi e progetti nazionali e regionali di sviluppo economico”, al successivo co. 3, precisa che “le previsioni dei piani paesaggistici di cui agli articoli 143 e 156 non sono derogabili da parte di piani, programmi e progetti nazionali o regionali di sviluppo economico, sono cogenti per gli strumenti urbanistici dei comuni, delle città metropolitane e delle province, sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente contenute negli strumenti urbanistici, stabiliscono norme di salvaguardia applicabili in attesa dell’adeguamento degli strumenti urbanistici e sono altresì vincolanti per gli interventi settoriali. Per quanto attiene alla tutela del paesaggio, le disposizioni dei piani paesaggistici sono comunque prevalenti sulle disposizioni contenute negli atti di pianificazione ad incidenza territoriale previsti dalle normative di settore, ivi compresi quelli degli enti gestori delle aree naturali protette”.*

*Il significato della disposizione su richiamata è inequivocabile, nel senso dell’assoluta prevalenza delle previsioni contenute nei piani paesaggistici su qualsiasi altra disciplina pianificatoria e di settore [...]*

3. “[...] *il tendenziale favor del legislatore per la diffusione delle fonti di energia rinnovabili arretra quando sussistono importanti elementi di natura paesaggistica da preservare [...] ove gli impianti eolici progettati occuperebbero lo spazio visivo “percettivo” mutando la forma visibile del territorio e, dunque, il paesaggio.*

*La stessa Corte Costituzionale, infatti, rispetto al principio di massima diffusione degli impianti energetici alternativi [...] ammette “eccezioni, stabilite dalle Regioni, ispirate alla tutela di altri*

*interessi costituzionalmente protetti nell'ambito delle materie di competenza delle Regioni stesse"[...] e ciò coerentemente con la granitica giurisprudenza costituzionale [...] e del Consiglio di Stato [...] che ha sancito l'indeclinabilità della funzione pubblica di tutela del paesaggio, sottesa dall'inclusione dell'art. 9 della Costituzione tra i principi fondamentali della Repubblica [...]"*.

*[...] le misure di salvaguardia [...] nell'individuare le aree e i siti in cui devono considerarsi "non ammissibili" gli interventi di installazione di impianti per la produzione di energia [...] non si configurano come divieto preliminare assoluto, ma come atto di accelerazione e semplificazione dell'iter di autorizzazione, ossia come valutazione di "primo livello" che impone di valutare in concreto, caso per caso, se l'impianto così come effettivamente progettato, considerati i vincoli insistenti sull'area, possa essere realizzabile, perché non determina in concreto una reale compromissione dei valori tutelati dalle norme di protezione del sito [...]*.

## FATTO e DIRITTO

La società ricorrente impugna la delibera del Consiglio Comunale di Volturino n. 2 del 31.1.2019, con cui si è disposta l'adozione dell'adeguamento del Piano Urbanistico Generale (PUG) al Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR), in quanto l'Ente locale avrebbe arbitrariamente precluso la realizzazione di impianti eolici di grande e media taglia "sulla quasi totalità del territorio comunale" (cfr. pag. 10 del ricorso).

In particolare, la società ricorrente rappresenta di aver avviato la realizzazione di un impianto eolico di grande taglia -costituito da n. 10 aereogeneratori e infrastrutture connesse alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN), per una potenza complessiva pari a 48 MW- e di aver individuato l'area di progetto (all'interno del rettangolo caratterizzato dalle coordinate geografiche espresse nel sistema WGS84: Longitudine da 15°8'39.50"E a 15°11'58.61"E e Latitudine da 41°30'1.42"N a 41°30'33.03"N) nell'unico sito del suddetto Comune idoneo ai sensi del Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia e del Regolamento Regionale n. 24/2010, sostenendo le spese di progettazione ed avviando il necessario procedimento di VIA.

Con il presente ricorso, articolato in quattro motivi, che, per esigenze di sintesi, saranno puntualmente indicati nel prosieguo motivazionale, la ricorrente lamenta che il Comune sarebbe incorso in vizi di eccesso di potere, violazione di legge e norme procedurali, qualificando arbitrariamente l'area di progetto come non idonea all'installazione dell'impianto programmato, attraverso:

a) l'individuazione di un cono visuale - cfr. tavola c3b - struttura antropica e storico culturale (componenti dei valori precettivi) - che abbraccia l'intero sito di progetto, nell'ambito del quale si considerano non ammissibili i piani, progetti e interventi di realizzazione e ampliamento di impianti

per la produzione di energia, fatta eccezione per il c.d. minieolico, ossia quanto previsto alla parte seconda dell'elaborato del PPTR 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile [art. 37 delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del PUG adottato, in attuazione dell'art. 88 delle NTA del PPTR];

b) l'inserimento di specifici divieti all'installazione di impianti eolici di grande e media taglia, mediante la modifica delle NTA del PUG vigente, in applicazione delle misure di salvaguardia previste dal PPTR [nel dettaglio, cfr. pag. 8 del ricorso: I. in applicazione dell'art. 81 del PPTR, ha introdotto il divieto di nuovi impianti eolici nelle aree interessate da testimonianze della stratificazione insediativa, come definite all'art. 76, punto 2) lettere a) e b), ricadenti in zone territoriali omogenee a destinazione rurale (art. 24.1); II. in applicazione dell'art. 82 del PPTR, ha introdotto il divieto di nuovi impianti eolici nelle aree di rispetto delle componenti culturali insediative di cui all'art. 76, punto 3, ricadenti in zone territoriali omogenee a destinazione rurale; III. in applicazione dell'art. 83 del PPTR, ha introdotto il divieto di nuovi impianti eolici nei Paesaggi rurali come definiti all'art. 76, punto 4); IV. in applicazione dell'art. 80 del PPTR, ha introdotto il divieto di nuovi impianti eolici nelle zone di interesse archeologico, come definite all'art. 75, punto 3 (art. 36). Più in generale, in applicazione degli artt. 46, 47, 66 e 53, il Comune ha attribuito rilievo, in tesi abnorme, a qualunque elemento del territorio, ponendo il divieto di nuovi impianti eolici in presenza, rispettivamente, di "Fiumi, torrenti e corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche" (art. 31 NTA adottate), "Reticolo idrografico di connessione della R.E.R." (art. 32 NTA adottate), "Prati e pascoli naturali" e "Formazioni arbustive in evoluzione naturale" (art. 33 NTA adottate), "Versanti" (art. 35 NTA adottate)].

Il Comune di Volturino, costituitosi in giudizio in data 26.7.2019, ha depositato (22.5.2021) una memoria difensiva, svolgendo eccezioni di rito e chiedendo, nel merito, il rigetto del ricorso.

In vista dell'udienza di discussione del merito della controversia, fissata per il 23.6.2021, tenutasi con modalità telematiche ex art. 84 D.L. n.18/2020, le parti hanno depositato le rispettive memorie e repliche.

In particolare, la ricorrente con la memoria del 21.5.2021, ripercorse le argomentazioni a sostegno dei motivi di ricorso dedotti, ha dato atto di essere stata incorporata nella società RWE Renewables Italia s.r.l. a seguito di fusione societaria del 16.9.2020; infine, con memoria di replica dell'1.6.2021 ha controdedotto alle eccezioni preliminari del Comune resistente.

Nella memoria di replica depositata in data 1.6.2021, il Comune ha formulato ulteriori rilievi sulla regolarità della permanenza in giudizio della odierna ricorrente, (in ragione della sua cancellazione dal registro delle imprese a seguito di incorporazione, ritenendo che la società incorporante avrebbe

dovuto farsi carico, tramite l'assenso del proprio legale rappresentante, della prosecuzione del giudizio in corso) e, all'udienza pubblica del 23.6.2021, la causa è stata trattenuta per la decisione.

L'infondatezza nel merito del ricorso esime il Collegio dal soffermarsi sulle varie eccezioni di rito sollevate dal Comune resistente, salve le brevi precisazioni che seguono.

In via preliminare, si evidenzia che, nonostante il procedimento di adeguamento del PUG al PPTR sia ancora in itinere per essere la modifica urbanistica solo adottata e non ancora approvata, il radicamento dell'interesse all'impugnativa è consentito dall'operatività delle misure di salvaguardia; tali misure (che impediscono, nelle more del procedimento di approvazione del piano urbanistico, il rilascio di provvedimenti che consentano attività di trasformazione del territorio incompatibili con il piano adottato – alla stregua di norme permissive ritenute non più attuali – ostacolando, allo stato, l'assentibilità del progetto eolico) comportano una valenza immediatamente lesiva nei confronti della società ricorrente.

Quanto ai rilievi in ordine alla regolare prosecuzione del giudizio in capo alla società ricorrente a seguito delle sue vicende societarie, è opportuno rilevare che, diversamente da quanto eccepito dal Comune resistente, l'avvenuta fusione per incorporazione ex art. 2504- bis c.c. in corso di causa configura una vicenda meramente modificativa-evolutiva della medesima compagine societaria, con conservazione della propria identità, garantendo la prosecuzione dei rapporti anche processuali e lasciando immutata la legittimazione attiva della società incorporata, non verificandosi una successione, ed essendo, pertanto, impedita la interruzione del processo o qualsivoglia effetto che privi la società incorporata della legittimazione attiva e della capacità di stare in giudizio (dovendosi rilevare, peraltro, che la dichiarazione della modifica societaria non è avvenuta, da parte del difensore della ricorrente – unico a ciò legittimato- a fini interruttivi).

Nel merito, il ricorso non può trovare accoglimento.

Con il primo motivo di censura la ricorrente lamenta che il Comune, in sede di adeguamento del PUG al PPTR, avrebbe individuato in via autonoma le aree non idonee alla realizzazione di impianti alimentati da FER, violando, pertanto, l'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 che, nel disciplinare il regime abilitativo dei suddetti impianti, escluderebbe in modo integrale una competenza del Comune in punto di localizzazione di impianti energetici alternativi, in quanto prevede espressamente che l'autorizzazione unica rilasciata dalla Regione “costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico”, rendendo, dunque, irrilevanti eventuali norme urbanistiche contrastanti; sostiene, inoltre, che tale localizzazione sarebbe avvenuta in contrasto con la pianificazione regionale, e segnatamente con il R.R. n. 24/2010 e il PPTR –di per sé non ostativi all'installazione di impianti alimentati da FER nel sito di progetto-, mediante l'imposizione di divieti irragionevoli e

contraddittorii, posta l'attuale presenza nell'area in questione di altri impianti eolici, di cui il Comune non avrebbe tenuto conto, incorrendo, dunque, in un difetto d'istruttoria che trasmoderebbe in un difetto di adeguata motivazione sul punto.

La censura è infondata.

In primo luogo, deve precisarsi che la ricorrente, nel richiamare l'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003, ed inferendo dalla titolarità della Regione della funzione di rilascio dell'autorizzazione unica l'insussistenza del potere del Comune di disciplinare il territorio mediante l'utilizzo dello strumento urbanistico, confonde – abilmente e suggestivamente, ma non convincentemente- il regime abilitativo degli impianti energetici alternativi con il profilo della misura e competenza del potere di pianificazione urbanistica, sovrapponendo impropriamente due ambiti posti su distinti piani logici.

La competenza regionale è prevista, infatti, per il rilascio del titolo autorizzatorio, senza incidere sulle competenze in materia di pianificazione generale che resta in capo ai Comuni.

Diversamente opinando, si giungerebbe alla paradossale conclusione per cui, per effetto della mera presentazione di un'istanza di autorizzazione unica per la costruzione di un impianto alimentato da FER in un determinato sito, dovrebbe escludersi automaticamente qualsiasi competenza delle autonomie locali comunali rispetto alla funzione di pianificazione dell'uso del territorio, nonché, per assurdo, l'obbligatorietà di conformarsi agli strumenti urbanistici sovraordinati, quale è il PPTR.

Nel caso di specie, peraltro, emerge con evidenza che il Comune, limitatosi a recepire le misure di salvaguardia stabilite dalla disciplina attuativa della pianificazione paesaggistica regionale, non ha esercitato un autonomo potere di qualificazione urbanistica al fine di individuare le aree non idonee all'installazione degli impianti di energia da fonti rinnovabili.

In altri termini, la ponderazione comparativa tra l'interesse alla tutela del paesaggio e quello alla produzione di energia attraverso fonti pulite e rinnovabili è avvenuta a monte, nell'ambito del PPTR, dovendosi a riguardo osservare che:

I) le NTA del PUG adottato, poste a tutela dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico ed artistico, delle tradizioni agroalimentari locali, della biodiversità e del paesaggio rurale, laddove considerano “non ammissibili (...) i piani, progetti e interventi di realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per quanto previsto alla parte seconda dell'elaborato del PPTR 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile”, vanno intese come disposizioni aventi carattere non innovativo, che ribadiscono pedissequamente quanto disposto dalle Norme Tecniche di Attuazione del PPTR;

II) l'introduzione del cono visuale avviene in attuazione dell'art. 87 delle NTA del PPTR, ai sensi del quale "gli Enti locali in fase di adeguamento e di formazione dei piani urbanistici e territoriali di loro competenza, procedono ad una ricognizione delle componenti dei valori percettivi (...) effettuano l'individuazione delle strade di interesse paesaggistico-ambientale, delle strade e dei luoghi panoramici, dei coni visuali, definendo gli strumenti per la loro tutela e fruizione ed eventualmente mettendo a punto le modalità per inserire gli stessi in un sistema di mobilità dolce". Pertanto, a prescindere dal presupposto, rimasto indimostrato nelle deduzioni della ricorrente, che il Regolamento Regionale n. 24/2010 e il PPTR consentirebbero di assentire la realizzazione del parco eolico progettato (non risultano, infatti, versate in atti le tavole cartografiche rappresentative del territorio e della sua qualificazione pianificatoria a livello regionale), il preteso contrasto con la pianificazione regionale (cfr. pag. 12 del ricorso) deve piuttosto inquadrarsi nel fenomeno dello *ius superveniens*, essendo la sopravvenuta pianificazione comunale attuativa dello strumento urbanistico sovraordinato (PPTR).

D'altra parte, deve ritenersi irragionevole la pretesa di parte ricorrente di esautorare il Comune della competenza funzionale di pianificazione territoriale, rispondente ai principi di vicinanza e sussidiarietà, pretendendo già a livello di pianificazione paesaggistica regionale una puntuale perimetrazione delle aree rispondenti ai parametri e criteri individuati in tale sede, atteso che la descritta distribuzione di competenze corrisponde al rituale schema di suddivisione territoriale delle funzioni, tale per cui il Comune è tenuto a definire nel dettaglio l'assetto del territorio, recependo, con disposizioni attuative di carattere puntuale, gli indirizzi e le regole definite a livello generale dalla Regione.

Non convince, per tale via, anche la censura di difetto d'istruttoria, scontrandosi con la piana osservazione che la rilevanza dell'azione antropica subita in passato dall'assetto territoriale ben può giustificare, di contro, in base al criterio di "saturazione", un maggiore apprezzamento e cura dell'interesse alla relativa conservazione e salvaguardia, attesa la perdurante valenza paesaggistica del contesto ambientale di riferimento (TAR Bari, n. 819/2019), nonché con "l'esigenza di evitare che una installazione massiva degli impianti possa vanificare gli altri valori coinvolti, tutti afferenti la tutela, soprattutto paesaggistica, del territorio" (C. Cost. n. 199/2014); né, peraltro, coglie nel segno il dedotto difetto di motivazione, essendo la variante al PUG un atto di natura generale che, quindi, non la richiede.

Con la seconda doglianza la ricorrente ha dedotto l'illegittimità, in via derivata, della delibera del Consiglio Comunale n. 2 del 31.1.2019, perché illegittimo sarebbe il Piano Paesaggistico

Territoriale Regionale e le relative Norme Tecniche di Attuazione, approvate con deliberazione di Giunta Regionale n. 176/2015.

In primo luogo, la ricorrente evidenzia in chiave critica che le misure di salvaguardia di cui agli artt. 46, 47, 66, 53, 80, 81, 82, 83 e 88 delle NTA, vietando in via preliminare ed assoluta l'installazione di impianti alimentati da FER al fine di tutelare indiscriminatamente astratti vincoli paesaggistici, violerebbero le Linee Guida di cui al D.M. del 2010, recante i criteri e i principi che le Regioni devono rispettare nell'individuare le zone nelle quali non è possibile realizzare i detti impianti, la cui ratio non è quella di fissare divieti alla realizzazione degli impianti, ma di agevolarne la realizzazione, consentendo alle Regioni ed alle Province di individuare le aree su cui vi sono maggiori probabilità di esito negativo del procedimento di autorizzazione, così da evitarle; in secondo luogo, le misure di salvaguardia di cui agli artt. 76, 78 e 87 delle NTA sarebbero "destinate a trovare applicazione anche al di fuori delle aree perimetrare direttamente dal PPTR", in quanto attribuirebbero "direttamente agli enti locali il potere di individuare ulteriori ambiti tutelati" (cfr. pag. 17 del ricorso): il che dimostrerebbe un aggiramento, da parte della Regione, dei limiti e confini fissati dal legislatore nazionale per l'individuazione dei siti non idonei alla realizzazione di impianti rinnovabili.

La doglianza è insuscettibile di accoglimento.

Il motivo di ricorso muove dal presupposto che le "Linee guida nazionali per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", di cui all'allegato 1 del D.M. 10.9.2010, sarebbero sovraordinate rispetto al PPTR, con la conseguenza che eventuali disposizioni del Piano Paesaggistico con le stesse contrastanti dovrebbero ritenersi illegittime. Tali sarebbero appunto le previsioni preordinate all'individuazione delle aree inidonee all'installazione di impianti eolici.

La prospettazione di parte ricorrente non può esser condivisa.

Come già chiarito dalla Sezione con sentenza n.676/2021, bisogna considerare, al riguardo, che l'art. 145 del D.Lgs. n. 42/2004, dopo aver previsto, al co. 2, che "*i piani paesaggistici possono prevedere misure di coordinamento con gli strumenti di pianificazione territoriale e di settore, nonché con i piani, programmi e progetti nazionali e regionali di sviluppo economico*", al successivo co. 3, precisa che "*le previsioni dei piani paesaggistici di cui agli articoli 143 e 156 non sono derogabili da parte di piani, programmi e progetti nazionali o regionali di sviluppo economico, sono cogenti per gli strumenti urbanistici dei comuni, delle città metropolitane e delle province, sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente contenute negli strumenti urbanistici, stabiliscono norme di salvaguardia applicabili in attesa dell'adeguamento degli strumenti urbanistici e sono altresì vincolanti per gli interventi settoriali. Per quanto attiene*

*alla tutela del paesaggio, le disposizioni dei piani paesaggistici sono comunque prevalenti sulle disposizioni contenute negli atti di pianificazione ad incidenza territoriale previsti dalle normative di settore, ivi compresi quelli degli enti gestori delle aree naturali protette”.*

Il significato della disposizione su richiamata è inequivocabile, nel senso dell’assoluta prevalenza delle previsioni contenute nei piani paesaggistici su qualsiasi altra disciplina pianificatoria e di settore.

Con riguardo alla fattispecie controversa, punto capitale di ogni questione è la prevalenza del piano paesaggistico territoriale regionale (PPTR) sulle Linee Guida nazionali e regionali concernenti l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili: la Corte Costituzionale ha, infatti, statuito che “la disciplina di tutela contenuta nell’art. 145 d.lgs. n. 42/2004 che dispone il coordinamento della pianificazione paesaggistica, assume il valore di norma costituzionale interposta e, in concreto, prevede un principio di prevalenza della pianificazione paesaggistica non alterabile ad opera della legislazione regionale” (sentenza 26.1.2016, n. 11).

Ciò premesso, nel caso di specie neppure si ravvisa l’asserito contrasto tra le misure di salvaguardia previste dalla disciplina attuativa del PPTR e le Linee Guida adottate con D.M. 10.9.2010 – all. 3 (par. 17), le quali identificano chiaramente obiettivi di protezione non compatibili con l’insediamento, in determinate aree, di specifiche tipologie di impianti, imponendo alle Regioni “la ricognizione delle disposizioni volte alla tutela dell’ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico ed artistico, delle tradizioni agroalimentari locali, della biodiversità e del paesaggio rurale” (cfr. par. 17, parte IV, punto 1).

In altri termini, il tendenziale favor del legislatore per la diffusione delle fonti di energia rinnovabili arretra quando sussistono importanti elementi di natura paesaggistica da preservare, come nel caso di specie, ove gli impianti eolici progettati occuperebbero lo spazio visivo “percettivo” mutando la forma visibile del territorio e, dunque, il paesaggio.

La stessa Corte Costituzionale, infatti, rispetto al principio di massima diffusione degli impianti energetici alternativi -invocato dalla ricorrente- ammette “eccezioni, stabilite dalle Regioni, ispirate alla tutela di altri interessi costituzionalmente protetti nell’ambito delle materie di competenza delle Regioni stesse” (cfr. sentenza n. 224/2012) e ciò coerentemente con la granitica giurisprudenza costituzionale (cfr. Corte costituzionale, n. 151/1986; id., n. 239/1982; id., n. 359/1985; id., n. 182/1986; id., n. 302/1998; id., n. 393/1992; id., n. 2/1996; id., n. 196/2004; id., n. 272/2009; id., n. 309/2011) e del Consiglio di Stato (cfr. Adunanza plenaria, n. 9/2001; sez. VI, n. 3893/2012; sez. VI, n. 2378/2011) che ha sancito l’indeclinabilità della funzione pubblica di tutela del paesaggio, sottesa dall’inclusione dell’art. 9 della Costituzione tra i principi fondamentali della Repubblica.



Nel dettaglio, chiarito preliminarmente che le valutazioni dei profili di tutela paesaggistica rientrano nell'alveo dell'esercizio di un potere di discrezionalità tecnica attribuito in via esclusiva all'Amministrazione, non è fondatamente contestabile né al Comune di Volturino né, a monte, alla Regione Puglia, di aver impresso ai rispettivi territori un vincolo indiscriminato alla realizzazione di impianti FER, quanto, piuttosto, di aver eletto a principio di pianificazione una forte tutela dei valori paesaggistici: in tali scelte di merito tecnico, che il Collegio reputa legittime e immuni da irragionevolezza, si è inverata una ponderazione degli interessi che, ovviamente, ha tenuto conto – come dimostra il tenore delle viste disposizioni attuative – delle (invero molteplici) domande di insediamento di parchi eolici.

Peraltro, la ricorrente, laddove considera le misure di salvaguardia del PPTR alla stregua di divieti preliminari assoluti, trascura la rimediabilità dei vincoli ivi previsti, avendo l'Amministrazione regionale operato (primo livello) con l'adozione di un atto programmatico, suscettibile di rivalutazione (anche con esito positivo), in sede di disamina puntuale dell'intervento progettato (secondo livello) –cfr., in termini, TAR Sardegna, II, 573/2020-.

In altri termini, le misure di salvaguardia impugnate dalla ricorrente, nell'individuare le aree e i siti in cui devono considerarsi “non ammissibili” gli interventi di installazione di impianti per la produzione di energia (fatta eccezione per gli impianti rispondenti alle caratteristiche descritte alla parte seconda dell'elaborato del PPTR 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile) non si configurano come divieto preliminare assoluto, ma come atto di accelerazione e semplificazione dell'iter di autorizzazione, ossia come valutazione di “primo livello” che impone di valutare in concreto, caso per caso, se l'impianto così come effettivamente progettato, considerati i vincoli insistenti sull'area, possa essere realizzabile, perché non determina in concreto una reale compromissione dei valori tutelati dalle norme di protezione del sito.

Infine, non può trovare accoglimento il profilo di censura con cui la ricorrente lamenta che gli artt. 76, 78 e 87 delle NTA del PPTR consentirebbero al Comune, in sede di adeguamento del PUG, di operare un'autonoma estensione delle aree non idonee all'installazione di impianti alimentati da FER, e ciò, tanto per le ragioni esposte con riferimento al primo motivo di ricorso, quanto per la particolare natura dell'atto impugnato (cd. “atto complesso”).

A tal riguardo occorre precisare che la variante al PUG in adeguamento al PPTR, allo stato semplicemente adottata dal Consiglio Comunale, dovrà essere definitivamente approvata dalla Regione, ai sensi dell'art. 97 delle NTA del PPTR, con ciò evidenziandosi il fondamentale ruolo della medesima in sede di co-pianificazione, con riferimento agli interessi sovracomunale coinvolti.

Con il terzo motivo di ricorso, la società ricorrente censura la violazione delle garanzie partecipative nell'ambito del procedimento di adeguamento del PUG al PPTR, in tesi derivante dall'incompletezza della documentazione approvata con la delibera impugnata, e segnatamente dalla mancata corrispondenza tra le NTA del PUG adottato e le tavole cartografiche, con particolare riferimento all'elaborato "c3b- struttura antropica e storico culturale (componenti dei valori percettivi)", in cui il centro del summenzionato cono visuale viene localizzato nel territorio di un diverso Comune.

In realtà, come efficacemente rilevato dal Comune resistente, tale censura è smentita dalla stessa proposizione di osservazioni da parte dell'ing. Curtotti, incaricato dalla ricorrente della progettazione del parco eolico in questione; tali osservazioni, come si evince dalla documentazione versata in atti, sono state puntualmente riscontrate dal Comune che, rilevato l'errore grafico commesso in sede di adeguamento nel definire il centro del cono visuale, ha provveduto a ridefinire in maniera esatta tale centro sulle tavole cartografiche.

Con il quarto motivo di ricorso, la ricorrente ha dedotto che l'adeguamento del PUG al PPTR sarebbe stata adottato senza la necessaria sottoposizione dei documenti di piano al procedimento di VAS, in quanto non si tratterebbe di un mero adeguamento di carattere normativo o dettato dalla conformità a pianificazione sovraordinate, essendo stati introdotti "divieti di costruzione sulla quasi totalità del territorio e perimetrando (rectius, imponendo) vincoli paesaggistici non precedentemente individuati nel PPTR" (cfr. pag. 25).

Il motivo è infondato, in quanto basato su opinioni tecniche smentite dalla piana disciplina attuativa del PPTR.

Invero, come espressamente previsto dall'art. 5, co. 3, delle NTA del PPTR "non sono sottoposte a VAS le modifiche ai vigenti piani urbanistici generali e territoriali degli Enti locali, se esse sono finalizzate unicamente all'adeguamento di detti piani alle previsioni del PPTR, secondo quanto stabilito dagli artt. 6 comma 3 e 12 comma 6 D.lgs. 152/2006 e s.m.i. e dalle leggi e dai regolamenti regionali in materia".

In tal senso depone altresì il Regolamento Regionale n. 18 del 9.10.2013 che, nel dettare le disposizioni per la sottoposizione a VAS dei Piani urbanistici, all'art. 7, 2° comma, lett. b), così dispone in merito all'esenzione della VAS per l'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali a strumenti sovraordinati: sono esentate le "modifiche obbligatorie ai piani urbanistici comunali volte all'adeguamento a disposizioni normative o a piani e programmi sovraordinati finalizzati alla tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale, in caso di esclusivo recepimento delle prescrizioni che non comporta incremento del dimensionamento insediativo globale, o trasferimento su aree a

destinazione agricola (comunque definite negli strumenti urbanistici comunali) dei diritti edificatori derivanti da aree a differente destinazione”.

In conclusione, il ricorso è infondato e va respinto.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la società ricorrente al pagamento, in favore del Comune di Volturino, delle spese processuali che liquida in €. 2.000,00, oltre accessori, se dovuti, come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 23.6.2021 con l'intervento dei magistrati:

Angelo Scafuri, Presidente

Rita Tricarico, Consigliere

Desirèe Zonno, Consigliere, Estensore